COPIA

Numero Registro Delibere 13
del 26-06-2012

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 13:00 nel palazzo comunale del suddetto Comune con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Avv. PALMISANI DONATELLA, che provvede alla redazione del presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

GIANNI FAUSTO	**COMM. STRAORD.**	**P**
ADORNO PATRIZIA	**COMM. STRAORD.**	**P**
ALBERTINI MICHELE	**COMM. STRAORD.**	**P**

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.07.2011, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Conmunale n.25 del 28.09.2005, con la quale è stato approvato il Regolamento per la realizzazione di choschi, tende, Gazebo, tettoie e manufatti similari;

ATTESO che alla luce dei nuovi interventi normativi in materia e delle nuove esigenze evidenziate anche dagli uffici interessati è necessario procedere ad una nuova regolamentazione della suddetta materia, soprattutto per quanto riguarda la disciplina da applicare per l'installazione di manufatti sul Lungomare Cristoforo Colombo;

VISTO il nuovo regolamento per la realizzazione di choschi, tende, Gazebo, tettoie e manufatti similari che si allega al presente atto sotto la lett.a) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa

DI APPROVARE il golamento per la realizzazione di choschi, tende, Gazebo, tettoie e manufatti similari che si allega al presente atto sotto la lett.a);

DI DARE ATTO CHE con l'approvazione del predetto atto normativo vengono revocate tutte le precedenti disposizioni regolamentari di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n-.25 del 28.09.2005;

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL.-

Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI

ART.1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina la costruzione temporanea di **CHIOSCHI, TENDE, GAZEBO, TETTOIE E MANUFATTI SIMILARI** per attività commerciali connesse alla residenza ed al turismo e per l'erogazione di pubblici servizi, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.
2. Il presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree pubbliche, private non soggette a servitù di pubblico passaggio e a quelle a servizio di impianti sportivi ancorché gestiti da terzi.
3. Le costruzioni oggetto del presente regolamento, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, nel rispetto del codice della strada e previo parere del comando Polizia Municipale per gli aspetti relativi alla viabilità, da allegarsi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (da ora S.C.I.A.) di cui all'art. 3.

ART.2 - COSTRUZIONI TEMPORANEE - NOZIONE - DEFINIZIONI.

1. Le costruzioni temporanee sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo) devono essere tali da garantirne una facile rimozione e devono essere relative ad un esercizio commerciale, ad un servizio, ad un impianto sportivo o similare.

a) **DEFINIZIONE DI CHIOSCO**

Si definisce chiosco ai sensi del presente regolamento un manufatto da realizzarsi in legno, o materiali plastici opportunamente coibentati, iscritto, come dimensioni, internamente ad un cubo di lato pari a ml. 3.50, destinato alle attività di cui all'art. 1 ed ubicato in conformità al comma 1;

b) **DEFINIZIONE DI TENDA**

Si definisce tenda, ai sensi del presente regolamento un manufatto costituito da supporti in legno, metallo o plastica, pitturati o verniciati in maniera esteticamente gradevole che fungano da supporto ad una tenda, di colore chiaro ancorata con un sistema di mensole alla facciata dell'esercizio commerciale;

c) **DEFINIZIONE DI GAZEBO**

Si definisce gazebo, ai sensi del presente regolamento un manufatto costituto da n° 4 supporti (montanti) in legno, in metallo o materiali plastici, delle dimensioni massime in pianta di ml. 3,50 x 3,50 e altezza massima di ml. 3,00, con copertura in telo o tenda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lett. b);

d) **DEFINIZIONE DI TETTOIA**

Si definisce tettoia, ai sensi del presente regolamento un manufatto costituito da (montanti) in ferro o legno, con altezza massima alla gronda pari a ml. 2,50 ed al colmo pari a ml. 3,50 con copertura realizzata in tegole o tende, (in caso di area pubblica è escluso l'uso di tegole).

ART.3 - ATTI ABILITANTI ALLA REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONI TEMPORANEE.

1. Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita S.C.I.A. da presentare a cura dei soggetti interessati, munita dei seguenti elaborati:

   a) Relazione tecnica con fotocopie di depliant o accurata descrizione dei materiali da utilizzare, con particolare attenzione agli aspetti estetici e asseverazione redatta da tecnico abilitato;

   b) Stralcio catastale, P.R.G. ed aerofotogrammetria;

   c) Planimetria in scala 1:200 estesa per un raggio di ml. 50;

   d) Pianta, prospetto e sezione in scala non inferiore a 1:50;

   e) Documentazione fotografica dei luoghi;

   f) Titolo di proprietà o, per le aree pubbliche, autorizzazione all'occupazione suolo, rilasciata secondo il vigente regolamento (TOSAP);

   g) Autorizzazione del comando dei Vigili Urbani, qualora l'opera sia ubicata su suolo non privato.

2. Qualora trattasi di chioschi, autonomi, ove si esercita l'esercizio del commercio da realizzarsi su aree pubbliche, gli interessati potranno presentare apposita istanza che dovrà essere approvata dalla giunta municipale, preliminarmente alla presentazione della S.C.I.A.
3. In ogni caso, qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione potrà essere negata.
4. Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a chiunque e da chiunque provocati in relazione all'utilizzo ed all'esercizio da parte del concessionario di impianti, attrezzature e quant'altro posizionato nei locali realizzati ai sensi del presente regolamento.

5. In caso di manufatto realizzato su suolo pubblico, alla scadenza, anche se anticipata per revoca o decadenza della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi come al momento della concessione.

ART.4 - AMBITO TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Le costruzioni temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore ad anni cinque (5), rinnovabili, fanno eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5.
2. L'autorizzazione indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree.
3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi, senza riconoscimento di danni o diritti ai concessionari.

ART.5 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO CANTIERE E DI SERVIZIO

1. L'installazione di baracche di cantiere, è subordinata al solo possesso di Permesso di Costruire o S.C.I.A. ed è consentita, se su area privata, per il periodo di validità di tali atti. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie non necessita di alcun atto amministrativo, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione al servizio edilizia privata, indicante, la posizione del manufatto, le dimensioni, ed i tempi di permanenza.
2. La realizzazione di manufatti di servizio del personale di cantiere, quali mense o dormitori, è subordinata ad autorizzazione amministrativa del Responsabile del servizio edilizia privata: tale autorizzazione ha la stessa validità temporale della Permesso di Costruire o S.C.I.A. di Inizio Attività.

ART.6 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO SPORTIVO

1. Le costruzioni temporanee ad uso sportivo e di servizio alla attività sportiva sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal P.R.G. allo svolgimento di dette attività, in tal caso l'autorizzazione avrà la durata di cui all'art. 4 e verrà richiesta con le modalità di cui all'art. 3.

ART.7 - COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI.

1. E' consentita l'installazione di costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi per un periodo massimo di anni cinque (5), rinnovabili.
2. Le caratteristiche tecniche dei manufatti devono essere le seguenti:

a) Chioschi

Manufatto da realizzarsi in legno, o materiali plastici opportunamente coibentati, iscritto, come dimensioni, internamente ad un cubo di lato pari a ml. 3.50, destinato alle attività di cui all'art. 1 ed ubicato in conformità al comma 1;

b) Tende:

Sbalzo dalla parete di appoggio non superiore a ml. 1.80 e comunque inferiore alla larghezza del marciapiede sottostante, ed idoneo a non recare pericolo al pubblico

transito, altezza da terra ml. 2.30, limitatamente al fronte dell'unità immobiliare destinata ad attività commerciale.

b) **Gazebo**:

Altezza da terra non inferiore a ml. 2.40 e non superiore a ml. 3.00, apertura minima su tre lati di cui uno arredato con fioriere, telai aperti e similari anche a tutt'altezza, lunghezza non superiore al fronte dell'esercizio commerciale.

e) **Tettoie**:

La superficie coperta non deve essere superiore al 40% della superficie interna a cortili, chiostri e similari in caso di proprietà privata, o in caso di piazze e piazzali al 40% della superficie degli stessi, delimitata dalla viabilità transitabile.

3. Al fine di garantire idonei percorsi, utilizzabili anche da persone su sedia a rotelle è necessario garantire negli spazi antistanti o sottostanti detti manufatti, dei percorsi di larghezza minima libera da intralci pari a cm. 100, per una lunghezza non superiore a ml. 10.00;
4. In caso di manufatti installati su marciapiede, è ammessa l'occupazione dello spazio antistante, l'unità immobiliare nella quale ha sede l'esercizio commerciale.

ART.8 - COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI.

1. Le costruzioni temporanee al servizio di manifestazioni avranno il termine di validità (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive) limitato alla durata della manifestazione che deve essere predefinita, certa e comunque non superiore a giorni 15.

ART.9 - SANZIONI.

1. Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione o inizio dei lavori senza autorizzazione, sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 75/00 ad un massimo di € 450/00.
2. Le costruzioni temporanee, autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse i entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso, sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio del D. Lgs. 380/2001 e s.m.i.

ART.10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL LUNGOMARE C. COLOMBO.

1. Sul lungomare C. Colombo dal Torrente Torbido al Torrente Romanò, non sono consentite istallazioni di nessun genere sul marciapiede lato mare.
2. Sul marciapiede lato monte è consentita l'installazione di manufatti secondo i criteri già descritti e, in deroga all'art. 2 comma 1. a), e all'art. 7 comma 1 lett. a con dimensioni fino a mq. 25,00 garantendo il pubblico transito pedonale per una larghezza minima del marciapiede pari a cm. 120, nei seguenti casi:
   a) Da parte degli esercenti attività commerciali in edifici, soltanto nel caso in cui l'attività commerciale sia priva di cortili interni, o spazi demaniali in concessione;
   b) Negli altri casi i manufatti potranno essere installati, secondo i criteri già descritti, solo negli spazi individuati nella planimetria allegata al presente regolamento.

3. Le costruzioni temporanee sul lungomare C. Colombo sono autorizzate per un periodo non superiore ad anni uno (1), non rinnovabile.
4. La concessione del suolo non può essere subappaltata, pena revoca della concessione stessa.
5. Gli spazi individuati nella allegata planimetria di cui al punto 2.b) dovranno essere riservati, per almeno il 30% (trenta%) arrotondato all'unità superiore, a giovani imprenditori di età compresa tra 18 e 35 anni. L'attività commerciale dovrà essere espletata dallo stesso concessionario dell'area, pena revoca della concessione stessa.
6. In caso di manufatto realizzato su suolo pubblico, entro la scadenza, anche se anticipata per revoca o decadenza della concessione, avrà l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi come al momento della concessione.
7. Il mancato ripristino dei luoghi da parte del concessionario entro dieci (10) giorni dalla scadenza della concessione, comporterà l'acquisizione da parte del comune del manufatto da questi realizzato, l'esclusione dalla partecipazione al bando per la concessione dei suoli per i prossimi tre anni e l'addebito delle somme necessarie per il ripristino dei luoghi come al momento della concessione.
8. Gli spazi di cui al punto 2.b) saranno assegnati, annualmente previa pubblicazione di bando pubblico e con due distinte graduatorie stilata secondo i criteri di seguito indicati, con l'assegnazione di un punteggio massimo di 10 (dieci) punti:

   (Graduatoria A):

   a) Massimo 4 (quattro) punti per il progetto tecnico;
   b) Massimo 3 (tre) punti per l'anzianità di concessione di suolo sul lungomare;
   c) Massimo 2 (due) punti per l'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
   d) Massimo 1 (uno) punto per i beneficiari del "Bollino Blu" assegnato nell'anno precedente.

   In caso di parità di punteggio sarà data priorità al soggetto con maggiore anzianità di concessione di suolo sul lungomare.

   (Graduatoria B) Giovani imprenditori:

   a) Massimo 4 (quattro) punti per il proegtto tecnico;
   b) Massimo 3 (tre) punti per anni di disoccupazione (1 punto per anno o frazione superiore a sei mesi);
   c) Massimo 3 (tre) punti curriculum studi e attività svolte;

   In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data al soggetto minore di età.
9. La scelta degli spazi avverrà scorrendo la graduatoria redatta secondo i criteri di cui al punto 8., facendo scegliere dopo tre domande con posizione utile in graduatoria un giovane imprenditore e così di seguito.
10. Le istanze relative all'assegnazione degli spazi disponibili sul lungomare saranno valutate da una Commissione costituita appositamente e composta da tre (3) funzionari interni all'Amministrazione e scelti preferibilmente tra il personale del comune, che saranno nominati dal Responsabile del Settore Vigilanza che la presiederà. Il Sindaco e gli Amministratori Comunali non potranno partecipare a nessun titolo ai lavori della Commissione di cui sopra.

11. La Commissione di cui sopra effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto da parte di tutti i concessionari del buon andamento dell'attività, anche in riferimento a criteri di professionalità, igiene e decoro del locale, nonché dei prezzi contenuti relativamente ai prodotti venduti. A coloro che saranno considerati meritevoli sarà rilasciato un "Bollino Blu". Tale bollino consentirà al concessionario, solo per l'anno successivo, dell'assegnazione di un punto per come previsto nel precedente punto 8.

ART. 11 - OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE

1. Al fine di garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio presso l'ufficio urbanistica, servizio edilizia privata, sono raccolte copie di tutte gli atti di autorizzazione alla realizzazione di costruzioni temporanee comunque rilasciate dall'amministrazione comunale.

2. Ogni servizio che in base ai precedenti articoli o altre norme regolamentari assume autorizzazioni per le costruzioni temporanee ne trasmette copia al servizio edilizia privata.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 28-09-2005.

2. Le concessioni già rilasciate rimangono valide fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto dal precedente regolamento.

INDICE

ART.1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART.2 - COSTRUZIONI TEMPORANEE- NOZIONE - DEFINIZIONI
ART.3 - ATTI ABILITANTI ALLA REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONI TEMPORANEE
ART.4 - AMBITO TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.5 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO CANTIERE E DI SERVIZI
ART.6 - COSTRUZIONI TEMPORANEE AD USO SPORTIVO
ART.7 - COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI
ART.8 - COSTRUZIONI TEMPORANEE A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI
ART.9 - SANZIONI
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL LUNGOMARE C. COLOMBO
ART. 11 - OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE
ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

COMUNE DI MARINA
STRALCIO AEROFOTOGRAM
AREE PER
SCALA

)I GIOIOSA JONICA
IETRICO CON UBICAZIONE
CHIOSCHI
:5000

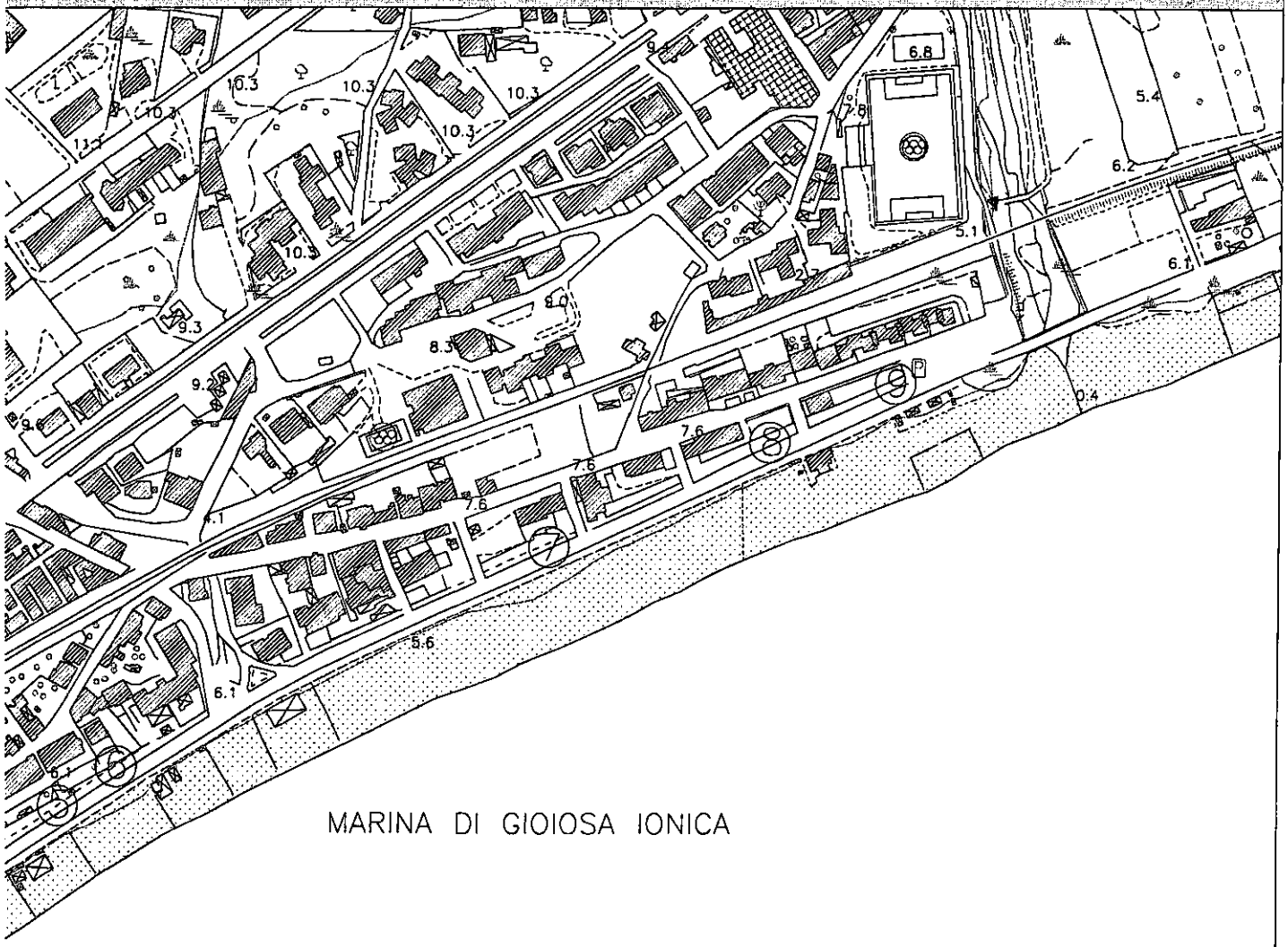

MARINA DI GIOIOSA IONICA

ALLEGATO 1

Letto, approvato e sottoscritto

I COMMISSARI
F.to Dott. Fausto Gianni
F.to Dott.ssa Patrizia Adorno
F.to Dott. Michele Albertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. PALMISANI DONATELLA

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Arch. Jr. CORTALE STEFANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Cap. AMBROSIO SETTIMIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04-07-2012, Prot. N 884 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Data 04-07-2012 *F.to* Sig.ra MULTARI ERSILIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 26-06-2012;
E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal 04-07-2012 al 19-07-2012, senza reclami.

L' ISTRUTTORE
Data 04-07-2012 *F.to* Sig.ra MULTARI ERSILIA

E' COPIA CONFORME e consta di n. 11 fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. PALMISANI DONATELLA